COMUNE DI MALO

Provincia di Vicenza

ALLEGATO SUB "A"

Alla deliberazione di C.C. n. 28 del 26.06.2018

TESTO COMPARATO DEGLI ARTICOLI DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE VIGENTI E DELLA VARIANTE PROPOSTA

COMUNE DI MALO
Il Sindaco
Paola Lain
Assessore all'Urbanistica
Claudio dalla Riva

Settore Assetto del Territorio
Servizio Pianificazione
Giuseppe Artuso
Daniele Sbalchiero

A

DATA giugno 2018

Legenda:
~~testo~~ testo soppresso
testo testo aggiunto
testo testo invariato

TITOLO QUARTO PARAMETRI URBANISTICI

ARTICOLO 15 (vigente)
DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI E DEGLI INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

omissis

3.3.6 É salva la possibilità di imporre, in sede di rilascio del permesso di costruire, il rispetto degli allineamenti esistenti. Per allineamento dei fabbricati, si intende il posizionamento dell'edificio lungo una linea di confine dalla proprietà stradale come di seguito schematizzato:

Schema di allineamento stradale

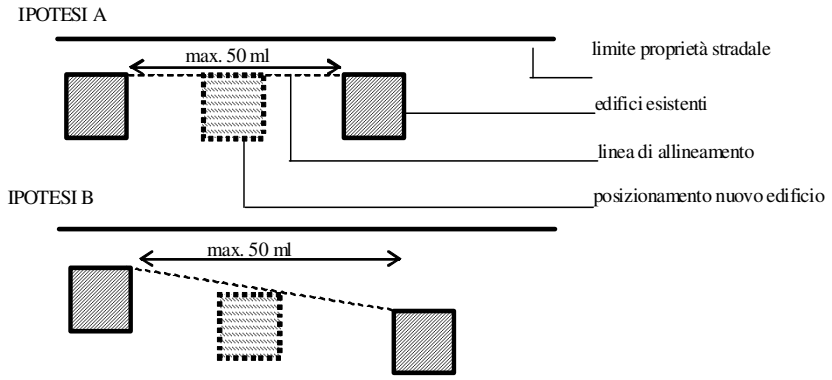

ARTICOLO 15 (variante proposta)
DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI E DEGLI INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

omissis

3.3.6 **Fatte salve le disposizioni precedenti in merito alle distanze e fasce di rispetto dalle strade, in sede di rilascio del permesso di costruire, al fine di garantire un più ordinato assetto urbanistico, può essere imposto il rispetto dell'allineamento con gli altri edifici esistenti che siano collocati all'esterno della fascia di rispetto stradale.**

Per allineamento con gli edifici esistenti, si intende il posizionamento dell'edificio lungo la strada in allineamento con almeno due edifici, normalmente l'edificio che precede e che segue~~É salva la possibilità di imporre, in sede di rilascio del permesso di costruire, il rispetto degli allineamenti esistenti. Per allineamento dei fabbricati, si intende il posizionamento dell'edificio lungo una linea di confine dalla proprietà stradale~~ come di seguito schematizzato:

Schema di allineamento stradale

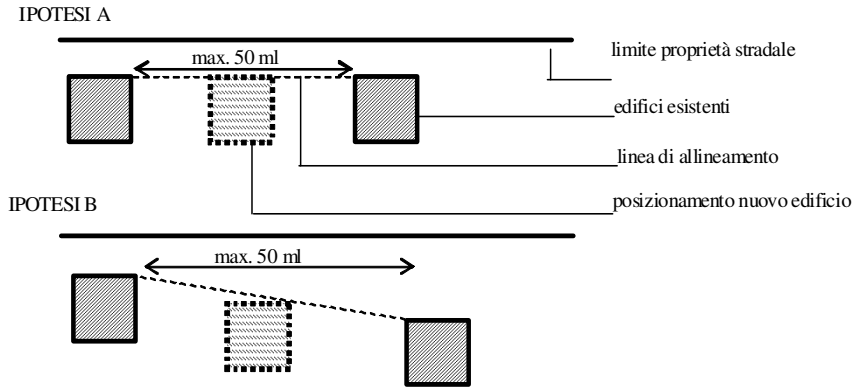

TITOLO QUINTO ZONIZZAZIONE

omissis

ARTICOLO 35 (vigente)
INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA: NORME GENERALI

omissis

8. Ricovero attrezzi

Sono ammessi modesti manufatti necessari al ricovero delle attrezzature essenziali alla manutenzione di fondi agricoli minimi. La realizzazione di tali manufatti è consentita purché si dimostri che il fondo di pertinenza è di almeno 2000 mq. Tali manufatti dovranno essere realizzati in legno, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità e rispettare i seguenti limiti dimensionali:

- una superficie coperta massima di 30 mq nel caso di appezzamenti fino a 3000 mq;
- una superficie coperta massima di 50 mq nel caso di appezzamenti oltre 3000 mq;
- un'altezza massima in gronda di m 2,50.

La realizzazione è soggetta a preventiva comunicazione, nelle zone soggette a vincolo dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione.

ARTICOLO 35 (variante proposta)
INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA: NORME GENERALI

omissis

~~**8. Ricovero attrezzi**~~

~~Sono ammessi modesti manufatti necessari al ricovero delle attrezzature essenziali alla manutenzione di fondi agricoli minimi. La realizzazione di tali manufatti è consentita purché si dimostri che il fondo di pertinenza è di almeno 2000 mq. Tali manufatti dovranno essere realizzati in legno, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità e rispettare i seguenti limiti dimensionali:~~

- ~~una superficie coperta massima di 30 mq nel caso di appezzamenti fino a 3000 mq;~~
- ~~una superficie coperta massima di 50 mq nel caso di appezzamenti oltre 3000 mq;~~
- ~~un'altezza massima in gronda di m 2,50.~~

~~La realizzazione è soggetta a preventiva comunicazione, nelle zone soggette a vincolo dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione.~~

TITOLO OTTAVO INDICAZIONI PUNTUALI

omissis

ARTICOLO 68 (vigente)
INSEDIAMENTI LOCALIZZATI IN DIFFORMITÀ DALLE DESTINAZIONI DI ZONA

1. Sugli insediamenti non residenziali legittimamente esistenti alla data di adozione del presente PI ed in contrasto con le destinazioni di zona, anche se non individuati puntualmente nelle tavole di Piano, si applica la disciplina generale di zona entro la quale ricade ciascun insediamento, e la procedura dello sportello unico con le modalità di cui all'art. 11 delle presenti norme.

ARTICOLO 68 (variante proposta)
INSEDIAMENTI LOCALIZZATI IN DIFFORMITÀ DALLE DESTINAZIONI DI ZONA

1. Sugli insediamenti non residenziali legittimamente esistenti alla data di adozione del presente PI ed in contrasto con le destinazioni di zona, anche se non individuati puntualmente nelle tavole di Piano, si applica la disciplina generale di zona entro la quale ricade ciascun insediamento, e la procedura dello sportello unico con le modalità di cui all'art. 11 delle presenti norme.

2. Per gli insediamenti di cui al comma precedente che ricadono in zona agricola, è ammesso nel rifacimento delle coperture esistenti, l'utilizzo di materiali diversi dal coppo ma esteticamente simili come, ad esempio, la lamiera preverniciata di colore rosso coppo, pannelli sagomati a coppo e in tinta cotto.

TITOLO OTTAVO INDICAZIONI PUNTUALI

omissis

ARTICOLO 71 (vigente)
RECINZIONI E TERRAZZAMENTI

omissis

2. Per le recinzioni delle aree private valgono le indicazioni di cui alle schede "B" del Prontuario per la qualità architettonica ed edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) entro i limiti delle zone residenziali le recinzioni non devono superare l'altezza di m. 1,50 , compreso lo zoccolo, misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e del piano campagna per i confini interni. Esse devono essere realizzate con reti, siepi, cancellate, grigliati e muri; questi ultimi non possono superare l'altezza di m. 0.50 se pieni con sovrastante eventuale cancellata. Misure diverse sono ammissibili in conformità alle tipologie di cui alle schede "B" del Prontuario per la qualità architettonica ed edilizia. Il Comune può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie, può altresì concedere deroghe per comprovati motivi di sicurezza e per ottemperare alle disposizioni per i contatori della corrente elettrica e del Gas.

omissis

f) In riferimento alla delimitazione di Centro Abitato di cui all'art. 4 del Codice della Strada, le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza lateralmente alla strada, non possono essere inferiori a:

	A autostrada	**B extraurbane principali**	**C extraurbane secondarie**	**D urbane di scorrimento**	**E urbane di quartiere**	**F locali**	**F Vicinali**
Fuori dai centri abitati	5,0 m	5,0 m	3,0 m	-	-	Vedi il successivo punto g)	
Fuori dai centri abitati ma all'interno delle aree edificabili o trasformabili in attuazione diretta del PI	3,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m	Vedi il successivo punto h)		
Dentro i centri abitati	3,0 m	–	–	2,0	Vedi il successivo punto h)		

g) Si applica quanto previsto dall'art. 26 commi 4, 7 e 8 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada).

h) Se non diversamente disciplinato dal P.I. per le diverse zone territoriali omogenee, le distanze per le strade E ed F sono:

- strade dotate di marciapiede di larghezza maggiore o uguale a 1,50 m: filo marciapiede;
- strade dotate di marciapiede di larghezza inferiore a 1,50 m: fino a consentire l'allargamento del marciapiede a 1,50 m;
- strade prive di marciapiede (o sul lato privo di marciapiede): 1,50 m;
- nel caso di strada priva di marciapiede ma con fosso di guardia, dal ciglio esterno del fosso va mantenuto un distacco di 1,00 m;
- nella zona collinare in caso di scarpata o di muro di terrazzamento di altezza superiore a 1,0 m: 0,50 m.

ARTICOLO 71 (variante proposta)
RECINZIONI E TERRAZZAMENTI

omissis

2. Per le recinzioni delle aree private valgono le indicazioni di cui alle schede "B" del Prontuario per la qualità architettonica ed edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) entro i limiti delle zone residenziali le recinzioni non devono superare l'altezza **fuori terra** di m. 1,50 , compreso lo zoccolo~~, misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e del piano campagna per i confini interni~~. Esse devono essere realizzate con reti, siepi, cancellate, grigliati e muri; questi ultimi non possono superare l'altezza **fuori terra** di m. 0.50 se pieni con sovrastante eventuale cancellata. Misure diverse sono ammissibili in conformità alle tipologie di cui alle schede "B" del Prontuario per la qualità architettonica ed edilizia. Il Comune può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie, può altresì concedere deroghe per comprovati motivi di sicurezza e per ottemperare alle disposizioni per i contatori della corrente elettrica e del Gas.

omissis

f) In riferimento alla delimitazione di Centro Abitato di cui all'art. 4 del Codice della Strada, le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza lateralmente alla strada, non possono essere inferiori a:

	A autostrada	**B extraurbane principali**	**C extraurbane secondarie**	**D urbane di scorrimento**	**E urbane di quartiere**	**F locali**	**F Vicinali**
Fuori dai centri abitati	5,0 m	5,0 m	3,0 m	-	-	Vedi il successivo punto g)	
Fuori dai centri abitati ma all'interno delle aree edificabili o trasformabili in attuazione diretta del PI	3,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m	Vedi il successivo punto h)		
Dentro i centri abitati	3,0 m	–	–	2,0	Vedi il successivo punto h)		

g) Si applica quanto previsto dall'art. 26 commi 4, 7 e 8 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada).

h) Se non diversamente disciplinato dal P.I. per le diverse zone territoriali omogenee, le distanze per le strade E ed F sono:

- strade dotate di marciapiede di larghezza maggiore o uguale a 1,50 m: filo marciapiede;
- strade dotate di marciapiede di larghezza inferiore a 1,50 m: fino a consentire l'allargamento del marciapiede a 1,50 m;
- strade prive di marciapiede (o sul lato privo di marciapiede): 1,50 m;
- nel caso di strada priva di marciapiede ma con fosso di guardia, dal ciglio esterno del fosso va mantenuto un distacco di 1,00 m;
- nella zona collinare in caso di scarpata o di muro di terrazzamento ~~di altezza superiore a 1,0 m: 0,50 m.~~**:**

  a) distanza 1,0 m se di altezza fino a 1,50 m;

  b) distanza 3,0 m se di altezza superiore a 1,50 m.